



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE
◀VITO VOLTERRA▶

Via dell'Acqua Acetosa, 8/A - 00043 Ciampino (Roma) – Tel. 06 12 112 63 80
Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: rmeps29000p@istruzione.it

Ciampino, 06/02/2015
Circ. n. 191

Al personale docente e ATA
Al DSGA
All'Albo
Al Sito web

Oggetto: Integrazione alla Direttiva sulle assenze del 20/11/2013 prot.n. 4509

Vista la normativa vigente, in caso di assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il dipendente pubblico deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei contratti nazionali. Solo in caso di concomitanza di queste assenze con una incapacità lavorativa, trovano, invece, applicazione le ordinarie regole di giustificazione dell'assenza per malattia. Con la [circolare 2/2014](#), la Funzione pubblica fa chiarezza sulla portata del comma 5 ter dell'articolo 55 septies del Dlgs 165/2001, così come modificato dal D.L. 101/2013 convertito in legge con la L. n. 125 del 30/10/2013, in vigore dal 31/10/2013.

La nota dell'Usr Umbria del 1/12/2014 chiarisce che la disciplina prevista dall'art. 4, comma 16 bis, del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in legge con la L. n. 125 del 30/10/2013, in vigore dal 31/10/2013, che ha novellato l'art. 55 septies, comma 5 ter del D.Lgs. 165/2001 e la relativa circolare n. 2/2014 del Dipartimento per la funzione pubblica, si applica anche agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative in quanto amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. La stessa nota dell'Usr Umbria precisa altresì che non riguardano il personale scolastico le disposizioni di dettaglio contenute nella nota MIUR prot. n. 5181 del 22/04/2014 indirizzata al personale amministrativo del Miur.

Il legislatore con il D.L. 101/2013 prevede che nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami, il permesso è giustificato anche in ordine all'orario con attestazione del medico che ha svolto la prestazione.

Alla luce dunque della normativa su riportata e di quanto previsto dal CCNL 2006/2009 vi sono due casi di imputazione dell'assenza per lo svolgimento di visite specialistiche o esami:

- se vi è concomitanza tra queste assenze e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole di giustificazione dell'assenza per malattia;
- se le visite sono possibili in un contesto in cui il dipendente può svolgere attività lavorativa (e quindi non è in uno stato di malattia), il lavoratore deve fruire dei permessi per documentati motivi personali previsti dal Ccnl.

La circolare precisa anche che può essere sufficiente un'unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Tale certificazione, da presentare prima dell'inizio delle terapie, dovrà essere integrata, di volta in volta, dalle singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie per ciascuna giornata.

Il Dirigente Scolastico

Ezia Palmeri